



N. R.G. 6016/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Angelica Castellani

Presidente
Giudice est.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6016/2020** promossa da:

EMANUELA GIUSEPPINA SAVIO, con il patrocinio dell'avv. MARULLI SAVINO e CRESCINI GIUSEPPINA elettivamente domiciliata presso il difensore Savino Marulli

ATTRICE

contro

ATTILIO GIUDICI (C.F. GDCTTL56P04F328B), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LOPA e dell'avv. BENEDETTA GUERINONI, elettivamente domiciliata presso il difensore

SAVE SRL TECNOLOGIE ANTINCENDIO (C.F. 01472410164), in persona del curatore speciali Costantino Pagliuca con il patrocinio dell'avv. FEDERICO MARINONI, elettivamente domiciliata presso il difensore

SAVE GROUP SRL, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO GIUDICI, elettivamente domiciliata presso il difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrarijs reiectis, in via preliminare e cautelare: accertare e dichiarare che il signor Giudici Attilio nella sua qualità di amministratore della società Save srl Tecnologie Antincendio ha commesso gravi irregolarità nella gestione della società per aver



stipulato un contratto di cessione di azienda che ha procurato gravi danni alla società per l'effetto revocare lo stesso dalla carica di amministratore della società e nominare un amministratore giudiziale ex art. 2476 c.c.;

in via principale e nel merito:

- Accertare e dichiarare che la signora Savio Emanuela è socia della Save srl in virtù delle cessioni di quote, delle successioni ereditarie e degli eventi indicati negli atti depositati;
- Accertare e dichiarare che il signor Giudici Attilio nella sua qualità di amministratore della società Save srl Tecnologie Antincendio ha stipulato il contratto di cessione di azienda a favore della società Save Group srl in evidente conflitto di interessi con la carica rivestita e che tale atto stipulato per un corrispettivo vile e non congruo ha provocato danni rilevanti alla conservazione del patrimonio sociale della società e conseguentemente alla signora Savio Emanuela socia della società ceduta e dichiarare che lo stesso amministratore ha violata i più elementari doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo ex art. 2476 c.c. comma 3 o, in via subordinata, ex art. 2476 c.c. comma 6 o, in alternativa, dichiarare la nullità del contratto in oggetto ex art. 2475 ter c.c. Conseguentemente condannare il signor Giudici Attilio al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società Save srl così come saranno quantificati in corso di causa e che potranno anche essere determinati in via equitativa;

in via alternativa: revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di cessione di azienda stipulato in data 21.11.2019 tra la società Save srl e la società Save Group srl. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

in via istruttoria: si richiamano in questa sede e si chiede l'ammissione di tutte le istanze formulate da parte attrice negli atti difensivi depositati nel suo interesse e che si intendono qui interamente trascritte e quindi da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente foglio di precisazione delle conclusioni.

Per parte convenuta Attilio Giudici:

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice alla domanda di nullità dell'atto di cessione delle quote del 17.09.1988 e di quello del 20.09.1992;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la mancanza di legittimazione ad agire in capo alla signora Savio Emanuela Giuseppina in relazione alle domande rubricate nel paragrafo "in via principale e di merito" al capo B) delle conclusioni dell'atto di citazione.
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la mancanza di legittimazione ad agire in capo alla signora Savio Emanuela Giuseppina in relazione alle domande ex art. 2475 ter c.c. ed ex art. 2476 c.c. e in ogni caso la sua rinuncia alle domande svolte ex art. 2476 c.c. nei confronti del signor Attilio Giudici formulate nell'atto di citazione.
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la carenza di legittimazione ad agire ed a proporre le domande ex art. 2746 c.c. e 2475 ter c.c. del curatore speciale.
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, che la signora Savio Giuseppina Emanuela non ha mai acquisito la qualità di socio della S.A.V.E. s.r.l. Tecnologie Antincendio e per l'effetto dichiarare l'inefficacia della clausola compromissoria prevista dall'art. 35 dello statuto e respingere la domanda svolta in via preliminare/pregiudiziale da Save srl Tecnologie Antincendio s.r.l.

In via principale e nel merito respingere, per tutti i motivi di cui in atti, le domande attoree e le domande svolte dalla convenuta Save TA s.r.l. nei confronti del signor Giudici Attilio perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la nullità dell'atto di trasferimento delle quote del 20.09.1992 da Savio Emanuela Giuseppina a Giudici Attilio e Giudici Gianlorenzo e/o dovesse ritenere che le quote acquistate dal signor Giudici Attilio in data 17.09.1988





da Leoni Giuditta siano cadute in comunione de residuo accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, l'avvenuta usucapione delle quote societarie da parte del signor Giudici Attilio e per l'effetto respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso spese e competenze di lite interamente rimesse oltre rimborso spese generali (15%) CA e IVA di legge.

In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.

Per parte convenuta Save s.r.l. Tecnologie Antincendio:

a. In via preliminare/pregiudiziale

- In accoglimento dell'eccezione di arbitrato svolta dal concludente, dichiarare il Tribunale adito non competente a decidere sull'odierna controversia, dato il disposto della clausola compromissoria prevista dall'art. 35 del vigente statuto sociale di S.A.V.E. S.r.l. Tecnologie Antincendio.

- Accertare e dichiarare la qualità di socio dell'attrice e, in difetto, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di interesse dell'attrice medesima.

- Anche in relazione all'eccezione svolta da SAVE Group all'udienza del 7.4.2021, accertare e dichiarare il potere e l'interesse del Curatore Speciale, nella spiegata qualità, a svolgere domanda ex art. 2475 ter c.c., con riferimento ai fatti dedotti in causa dall'attrice medesima.

b. Nel merito, in via principale.

- Accertata la fondatezza delle deduzioni attoree, pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 ter c.c. l'annullamento del contratto di cessione d'azienda del 21/11/2019 dedotto in causa, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle dovute restituzioni.

c. Nel merito, in subordine

- Accertata la consistenza del danno subito dalla società in misura corrispondente al maggior valore dell'azienda rispetto al corrispettivo percepito, condannare il sig. Attilio Giudici al risarcimento del danno stesso.

d. In ogni caso - Rigettare la domanda svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. per carenza dei relativi presupposti, per i motivi esposti dal concludente nella propria comparsa di costituzione e risposta. -

Rigettare la domanda di risarcimento svolta da SAVE Group S.r.l. all'udienza del 7.4.2021 (che si riporta testualmente per comodità espositiva: "in via subordinata all'accoglimento della domanda di annullamento chiede la condanna di Save tecnologie Antincendio al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa identificabile nei costi sostenuti e sostenendi per lo sviluppo della società tra la cessione e l'annullamento e nel maggior valore che l'azienda avrà eventualmente acquisito nel medesimo periodo o nella misura di giustizia con riserva di meglio precisare nelle memorie"), per la carenza dei relativi presupposti, come spiegato in narrativa. E

. In via riconvenzionale - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento svolta da SAVE Group S.r.l. all'udienza del 7.4.2021, accertare la corrispondente responsabilità dell'amministratore sig. Attilio Giudici e per l'effetto condannarlo a risarcire a favore di SAVE S.r.l. TECNOLOGIE ANTINCENDIO e/o a favore di SAVE Group S.r.l. il danno che la prima fosse condannata a risarcire alla seconda.

In ogni caso, con integrale rifusione di compensi e spese del giudizio.

Per parte convenuta Save Group s.r.l.



IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla signora Savio Emanuela Giuseppina e conseguentemente dichiararsi inammissibili ovvero respingersi tutte le domande attoree, pronunciandosi altresì conseguentemente l'improcedibilità del giudizio.

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento del contratto di cessione d'azienda ex art. 2475 ter c.c.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

- Respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Respingersi la domanda di annullamento del contratto di cessione d'azienda ex art. 2475 ter c.c. in quanto infondata in fatto e in diritto.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento del contratto di cessione d'azienda ex art. 2475 ter c.c., condannare S.A.V.E. Srl Tecnologia Antincendio, oltre che alla restituzione a SAVE GROUP Srl del corrispettivo versato in forza della cessione, al risarcimento del danno derivante a SAVE GROUP Srl quantificabile nei costi dalla stessa sostenuti e sostenendi per lo sviluppo dell'azienda tra la data dell'atto di cessione e la pronuncia di annullamento, nonché in relazione al maggior valore che l'azienda avrà acquisito nel medesimo periodo, ed ancora al mancato guadagno calcolato in relazione ad eventuali operazioni non intraprese da SAVE GROUP Srl in ragione della pendenza del presente procedimento, ovvero nella diversa misura che verrà determinata in esito al giudizio o che sarà ritenuta di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sul seguente capitolo: 1) vero che le prime trattative tra S.A.V.E. Tecnologia Antincendio Srl e l'Ing. Enzo Riccardi per la cessione dell'azienda dalla prima esercitata risalgono all'anno 2015. Si indica a teste: dott. Emiliano Fantoni, con studio in Lovere, via Santa Maria 43.

IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierna attrice allegava di essere socia della Save s.r.l. Tecnologie Antincendio (d'ora in poi anche Save s.r.l.) a fronte della nullità dell'atto di cessione quote del 1988 con il quale il padre aveva ceduto a lei stessa le proprie quote, da ella successivamente cedute ad Attilio Giudici e, in ogni caso, a fronte dell'acquisto delle quote da parte di Attilio Giudici in regime di comunione legale con ella attrice.

Nello specifico precisava che nel 1988 le quote della società erano detenute per il 40% ciascuno dai suoi genitori Mario Savio e Giuditta Leoni e per il 20% dal marito Attilio Giudici e che, con atto del 1988, Mario Savio le aveva ceduto le proprie quote e Giuditta Leoni aveva ceduto il 10% delle sue quote all'attrice e il restante 30% al convenuto Giudici.

Allegava inoltre che nel 1993, a seguito di gravi fatti imputabili al marito, si era di fatto vista costretta a cedere le proprie quote (pari al 50%) ad Attilio Giudici.

Allegato che il padre Mario Savio, alla data della cessione delle quote, era ricoverato presso l'ospedale e di aver solo successivamente appreso che nessuno si era recato presso il padre per raccogliere la firma per l'atto di cessione ne eccepiva la nullità e, in conseguenza di tale nullità, allegava la nullità dell'atto di cessione quote da ella effettuato in data 1993 in favore di Attilio Giudici. Precisava infatti che stante la nullità del contratto di cessione dl 1988 il 40% delle quote oggetto della stessa era rimasto in proprietà di Mario Savio e, a seguito del decesso di questi (intervenuto in data 23 novembre 1988) e della rinuncia all'eredità della coerede Rossana Savio, tali quote erano di spettanza per il 20% di Giuditta Leoni e per il 20% di ella attrice.

Rilevava, in ogni caso, che, quale coniuge in regime di comunione dei beni, era divenuta comproprietaria della quota che Giuditta Leoni aveva ceduto ad Attilio Giudici nel 1988 ed era rimasta comproprietaria del 50% della quota da ella ceduta nel 1993 al marito Attilio Giudici.





Premessa quindi la propria qualifica di socia formulava domanda di condanna di Attilio Giudici al risarcimento del danno da questi cagionato alla società Save s.r.l. a fronte della cessione dell'azienda di Save s.r.l. a Save Group s.r.l. in conflitto di interessi ed a prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo valore effettivo.

Chiedeva altresì, in via preliminare, la revoca di Attilio Giudici dalla carica di amministratore di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e la nomina di un amministratore giudiziario.

Chiedeva inoltre al Tribunale di revocare ex art. 2901 cod. civ. l'atto con il quale Save s.r.l. Tecnologie Antincendio aveva trasferito a Save Group s.r.l. l'azienda.

Si costituiva Attilio Giudici che contestava la qualifica di socia dell'attrice, eccepiva la carenza di interesse con riguardo all'accertamento della nullità dell'atto di cessione di quote del 1988 (in quanto le medesime quote erano in ogni caso pervenute all'attrice iure ereditario), segnalava che, nell'atto di separazione personale del 1992, i coniugi Emanuela Savio e Attilio Giudici avevano dichiarato *“di aver regolato in separata convenzione tutto quanto concerneva l'aspetto patrimoniale e dichiaravano null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro”*.

Precisava che, all'atto della cessione delle quote da Emanuela Savio a Attilio Giudici, avvenuto nel 1992 i coniugi, in quanto separati, non erano in regime di comunione legale, eccepiva in ogni caso l'intervenuta usucapione delle quote oggetto l'acquisto del 1992 segnalando che, quand'anche l'acquisto fosse caduto in comunione dei beni, l'attrice non sarebbe stata legittimata ad esercitare i diritti sociali potendo al più vantare un diritto di credito.

Contestata, pertanto, la carenza di legittimazione attiva, quanto al merito, precisato che la cessione aveva avuto ad oggetto solo l'avviamento e parte delle attrezzature, contestava che la cessione fosse stata conclusa ad un prezzo non congruo e rilevava che l'attrice nulla aveva provato con riguardo al quantum dell'allegato danno.

All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio in persona del curatore speciale e di Save Group s.r.l. si costituiva Save s.r.l. Tecnologie Antincendio (in precedenza costituitasi nella persona di un procuratore speciale nominato del legale rappresentante Attilio Giudici) che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale stante la clausola arbitrale contenuta nella statuto.

Si rimetteva al Tribunale quanto alla qualifica di socia dell'attrice e alla sussistenza dei presupposti di fatto posti alla base dell'azione di responsabilità rilevando che, a fronte della conclusione del contratto in conflitto di interessi, non sussistevano i presupposti per l'azione revocatoria ma per l'annullamento del contratto.


Concludeva pertanto, in via preliminare/pregiudiziale, chiedendo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito dato il disposto della clausola compromissoria prevista dall'art. 35 dello statuto sociale di S.A.V.E. S.r.l. Tecnologie Antincendio.

Chiedeva inoltre che fosse accertata e dichiarata la qualità di socio dell'attrice e, in difetto, fosse dichiarata l'improcedibilità del giudizio per carenza di interesse.

Nel merito, in via principale chiedeva che, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2475 ter c.c., fosse pronunciato l'annullamento del contratto di cessione d'azienda del 21/11/2019 dedotto in causa dall'attrice e *“in ulteriore subordine”* che fosse accertata la consistenza del danno subito dalla società in misura corrispondente al maggior valore dell'azienda rispetto al corrispettivo percepito con condanna di Attilio Giudici al risarcimento del danno.

Si costituiva Save Group s.r.l. che eccepiva la carenza di legittimazione dell'attrice non essendo socia





della Save s.r.l. da oltre 28 anni e contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti per la domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

Nel corso della prima udienza contestava la legittimazione del curatore speciale di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio all'azione di dichiarazione di nullità del contratto chiedendo in caso di suo accoglimento la condanna di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio a risarcire il danno conseguente l'annullamento del contratto.

Sempre in sede di prima udienza l'attrice aderiva "*all'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 2475 ter cod. civ. in luogo dell'art. 2476 cod. civ.*" e Save s.r.l. chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti da Save Group s.r.l., Attilio Giudici fosse condannato al risarcimento del danno riportato da Save s.r.l. in conseguenza della domanda risarcitoria formulata da Save Group s.r.l. Tecnologie Antincendio.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma Vi c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.

L'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio con riguardo alla domanda di accertamento della qualità di socio dell'attrice e con riguardo all'azione sociale di responsabilità è fondata.

Premesso che ai sensi dell'art. 816 ter c.p.c. l'arbitrato, pur in presenza di pluralità di parti, è procedibile, in quanto la convenzione di arbitrato di cui all'art. 35 dello Statuto devolve ad un terzo la nomina degli arbitri, vi è solo da chiedersi se la competenza dell'arbitro sussista anche nel caso in cui solo uno dei litisconsorti necessari, tutti vincolati alla clausola compromissoria a termini contrattuali, sollevi l'eccezione di arbitrato.

Non constano al Collegio precedenti di legittimità specifici.

Ciò posto, premesso che ciascuna parte che ha sottoscritto una clausola compromissoria ha il diritto di convenire ed essere convenuta avanti all'arbitro con le modalità e nei termini pattuiti nella stessa, va osservato che la citazione a giudizio innanzi al giudice ordinario e l'omesso rilievo, da parte del convenuto, dell'esistenza della clausola costituiscono, nella sostanza, atti dispositivi che, seppure legittimi, non possono essere efficaci nei confronti dei litisconsorti che, chiedendo che la vertenza sia decisa dagli arbitri come pattuito nella convenzione, non intendono derogarvi.

Da quanto sopra pertanto deriva che, in caso di litisconsorzio necessario, l'eccezione di arbitrato sollevata anche da una sola delle parti è idonea a radicare la competenza innanzi all'arbitro.

A conforto di quanto sopra si osserva che la Corte Costituzionale con la sentenza 41/2006 ha dichiarato l'illegittimità parziale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui consentivano di ritenere improduttiva l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da uno solo dei litisconsorti necessari, rilevando che il principio cardine ai fini dell'interpretazione della portata dell'eccezione di incompetenza è quello secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Orbene, nel caso in cui tutte le parti abbiano sottoscritto una clausola compromissoria in conformità al disposto legislativo, il giudice individuato dalla legge (come integrata dalla volontà delle parti previamente espressa) è il giudice indicato dalla clausola compromissoria.

Come già evidenziato, la parte che decide di non far valere tale clausola, non eccepandone l'esistenza in sede processuale, nella sostanza aderisce alla manifestazione di volontà di derogare alla clausola di



colui che ha agito avanti al giudice ordinario.

Orbene in caso di obbligatorietà del *simultaneus processus*, l'esercizio del potere dispositivo dell'attore e del litisconsorte che rimane "inerte" non può ledere la legittima pretesa del litisconsorte che chiede che la clausola compromissoria da tutti validamente sottoscritta (o a tutti validamente riferibile come nel caso di clausola contenuta nello statuto sociale) sia rispettata.

Nel caso in esame la lettera della clausola compromissoria che prevede che sia devoluta al collegio arbitrale "*...qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse dagli amministratori.... ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti il rapporto sociale in materia di diritti disponibili....*" non lascia adito a dubbi in merito alla sua applicazione alle domande, concernenti diritti certamente disponibili, di accertamento della qualità di socia e all'azione di responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, anche se promossa dal socio.

Né può esservi dubbio in merito alla validità della clausola ex art. 34 D.Lvo 5/2003 prevedendo le modalità di nomina degli arbitri affidata a terzi.

La domanda di annullamento del contratto di cessione di azienda del 21 novembre 2019 perché concluso in conflitto di interessi formulata da Save s.r.l. Tecnologie Antincendio in persona del curatore speciale è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del curatore speciale.

La nomina del curatore speciale è stata richiesta al solo fine di permettere la partecipazione della società al giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità dell'amministratore nei confronti della stessa società. Nella richiesta di nomina e nel conseguente provvedimento, non vi è alcun cenno con riguardo alla proposizione della domanda di annullamento del contratto asseritamente concluso in conflitto di interessi.

La totale eterogeneità tra gli oggetti delle due domande - condanna al risarcimento del danno cagionato alla società dall'amministratore e dichiarazione di annullamento di contratto concluso in conflitto di interessi - impedisce di estendere il potere rappresentativo del curatore speciale nominato per partecipare al procedimento avente ad oggetto la prima domanda alla formulazione della seconda.

La domanda di annullamento è stata formulata anche da parte attrice che, nel corso della prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio, dichiarava a verbale che intendeva aderire "*all'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 2475 ter cod. civ. in luogo dell'art. 2476 cod. civ.*" mentre nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. chiedeva che, in alternativa alla domanda di condanna al risarcimento del danno, fosse dichiarata "*la nullità del contratto in oggetto ex art. 2475 ter c.c.*".

Quand'anche si interpretasse la domanda di dichiarazione di nullità (da intendersi, stante il richiamo normativo, quale dichiarazione di annullamento) come modifica della precedente domanda di revoca e la si volesse ritenere ammissibile in conformità alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di precisazione della domanda, è evidente che l'attrice è carente di legittimazione attiva, dal momento che l'annullamento del contratto, in conformità alla norma richiamata, può essere pronunciato solo "*su domanda della società*".

La domanda di revocatoria, attratta alla competenza della sezione specializzata perché proposta come strumentale alle sue ragioni di credito nei confronti dell'amministratore, in sede di prima memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni è stata formulata "in via alternativa".

A fronte del mancato accoglimento delle precedenti domande è quindi possibile passare ad esaminare tale domanda che non può essere accolta per carenza di legittimazione attiva di parte attrice.



E' noto che l'azione revocatoria è quella con la quale il "*creditore....può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni...*" (cfr. art. 2901 cod. civ.).

Nel caso in esame avendo parte attrice chiesto la revocatoria dell'atto di cessione di azienda concluso in data 21 novembre 2019 tra Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e Save Group s.r.l. avrebbe dovuto allegare e provare di essere creditrice di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio.

Parte attrice, che sul punto nulla ha precisato in atto di citazione, in sede di prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha allegato che il contratto di cui sopra "*ha pregiudicato le ragioni creditorie della signora Savio sia nella sua qualità di moglie richiedente l'assegno divorzile sia in qualità di socia della società Save srl*", con ciò confermando l'assenza del primo presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria: la qualità di creditore del contraente che ha disposto del proprio patrimonio che, nel caso del contratto in esame, è, all'evidenza, Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e non già il suo amministratore.

Le domande di condanna al risarcimento dei danni formulate nel corso della prima udienza da Save Group s.r.l. nei confronti di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e da quest'ultima nei confronti di Attilio Giudici sono assorbite.

Parte attrice, con l'atto di citazione, ha formulato richiesta cautelare di revoca dell'amministratore della società e nomina di un amministratore giudiziale ed ha reiterato tale domanda, non riproposta nel corso delle varie udienze si da ritenersi implicitamente rinunciata, in sede di precisazione delle conclusioni. Al di là dell'inammissibilità della richiesta di nomina dell'amministratore giudiziale, la natura cautelare della domanda ne impedisce la valutazione in sede di definizione del procedimento di merito sicché, in caso di persistenza dell'interesse alla revoca dell'amministratore (essendo la nomina del sostituto demandata in ogni caso all'assemblea) la domanda dovrà essere riproposta in sede di giudizio arbitrale secondo le norme sulla competenza cautelare in corso di procedimento arbitrale.

Quanto alle spese, premesso che le domande assorbite non hanno determinato alcun significativo aggravio delle difese e che la domanda di annullamento non ha ampliato l'oggetto del giudizio stante la previa formulazione, ad opera dell'attrice, della domanda di revocatoria, le spese di lite tra parte attrice e Attilio Giudici possono essere compensate, considerando che questo procedimento si è concluso per motivi eterogenei rispetto alle difese di Attilio Giudici.

Anche le spese di lite tra parte attrice e Save s.r.l. Tecnologie Antincendio possono essere compensate considerando la parziale coincidenza delle difese nel merito.

Le spese di lite di Save Group s.r.l. devono essere poste a carico di parte attrice che, formulando una domanda in carenza di legittimazione attiva, ha determinato la chiamata in causa di tale parte. Tale spese, tenuto conto delle tabelle applicabili *ratione temporis* vengono liquidate in euro 5.355,00 per compensi (valore indeterminabile, complessità bassa stante la *ratio decidendi*, fase istruttoria e decisionale ridotta in considerazione dell'istruttoria solo documentale) oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Nulla sulle spese specificamente richieste in nota in quanto non documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così





giudica:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Brescia in relazione alle domande di accertamento della qualifica di parte attrice di socia di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e con riguardo all'azione di responsabilità dalla stessa proposta nei confronti di Attilio Giudici in favore del collegio arbitrale di cui alla clausola 35 dello statuto della società Save s.r.l. Tecnologie Antincendio;

dichiara la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e di Save s.r.l. Tecnologie Antincendio con riguardo alla domanda di dichiarazione di annullamento del contratto di cessione di azienda concluso tra Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e Save Group s.r.l.;

dichiara la carenza di legittimazione attiva di parte attrice con riguardo alla domanda di revocatoria del contratto di cessione di azienda concluso tra Save s.r.l. Tecnologie Antincendio e Save Group s.r.l.

condanna parte attrice a tenere indenne Save Group s.r.l. delle spese di lite liquidate in euro 5.355,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

dichiara per il resto compensate le spese d lite.

Così deciso in Brescia, in data 4 novembre 2022

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

Arbitrato in Italia

